

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA ANNUNZIATA ASTONE

Seduta del 24/11/2025

FATTO

Parte ricorrente nel 2021 ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio, che ha anticipatamente estinto nel 2025, alla scadenza della rata n. 49. Il ricorso viene presentato dopo aver regolarmente esperito il reclamo. Il ricorrente si rivolge all'ABF per chiedere il rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata per l'importo complessivo di euro € 1.893,93 corrispondente alle seguenti voci di costo: spese di istruttoria e commissioni intermediazione creditizia, oltre interessi legali dal reclamo al soddisfo. Chiede altresì il rimborso delle quote insolite nonché il rimborso delle commissioni di estinzione anticipate pari a Euro 155.22 e spese di assistenza professionale per euro 200,00. L'intermediario contesta le richieste formulate da parte ricorrente e chiede il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto

DIRITTO

Il ricorso merita di essere parzialmente accolto. Nella fattispecie de qua risulta dalla documentazione in atti che il ricorrente ha estinto la cessione sulla base di un conteggio estintivo, che ha accettato sottoscrivendo quietanza liberatoria, calcolato sulla base delle condizioni generali di contratto che distingue tra i costi ripetibili e quelli non ripetibili. Tuttavia, considerato che il contratto è stato stipulato nel 2021, occorre tener conto degli orientamenti consolidati in materia di rimborsi dovuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento. E' noto che le commissioni per l'intermediario del credito,

richieste da parte ricorrente, e le spese istruttorie costituiscono costi up front, ad eccezione del caso in cui - come nella fattispecie de qua - sono volte alla remunerazione di attività di raccolta dati, documenti e loro archiviazione. A tal fine è necessario tener conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, registratasi intorno all'art. 125 sexies del T.U.B ; tale disposizione è stata modificata dall'art. 11- octies, commi 1, lettera b), e 2 , del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni con la legge 23 luglio 2021 n. 106. La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 -octies, nella misura in cui ha statuito che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi "le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia" .

Il Giudice delle leggi, pronunciatosi con la sentenza n. 263/2022, accogliendo la questione sollevata, da un lato ha dichiarato *l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*; dall'altro ha confermato e condiviso gli orientamenti adottati dal Collegio di Coordinamento (ABF, *collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019*), che ha interpretato l'art. 125-sexies, comma 1, TUB, in senso conforme alla sentenza Lexitor, e che ha affermato il principio di diritto, in virtù del quale : "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

Per tale ragione il Collegio adito ritiene necessario - dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale- assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, in base alla quale anche nell'ipotesi di estinzione anticipata di finanziamenti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni con la legge 23 luglio 2021 n. 106, ai fini del rimborso, si applica: per i costi *recurring* , il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, invece il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Resta esclusa invece la retrocedibilità di imposte e tasse, come affermato concordemente dai Collegi, considerato che le imposte : a) costituiscono adempimenti imposti dalla legge, dunque sottratti all'ambito di applicazione della CCD (e della sentenza Lexitor) in quanto afferenti al diritto pubblico; b) non sono dirette a remunerare l'intermediario né sono quantificate da quest'ultimo. Ne consegue che, preso atto del suddetto vigente quadro normativo, come ridefinito dalla Corte costituzionale, e dalla consolidata giurisprudenza arbitrale in materia, e tenuto conto delle spese retrocedibili come emerge dalle condizioni generali di contratto sottoscritte dalle parti, le pretese di parte istante meritano parziale accoglimento. In particolare va riconosciuto il diritto al rimborso delle commissioni e dei costi richiesti secondo il seguente prospetto:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI